



cherry
bank

**POLITICA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI
COLLEGATI E DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI**

24 giugno 2024

SCHEMA ANAGRAFICA DEL DOCUMENTO

Tipologia Documento:	Politica
Denominazione:	Politica per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e delle obbligazioni degli esponenti aziendali
Funzione responsabile del Documento:	U.O. Sviluppo Organizzativo
Destinatari della normativa:	Tutte unità organizzative di Cherry Bank
Principali funzioni coinvolte nel processo:	Tutto il personale della Banca
Principale normativa interna correlata:	Politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
N° versione e data ultimo aggiornamento:	Versione n°5 del 24 giugno 2024
Normativa abrogata	Versione n°4 del 04 marzo 2024
Rilevanza del documento ai fini D.lgs. 231/2001	Sì
Esame preliminare del documento da parte della funzione Compliance & AML	Sì

SOMMARIO

1.	Obiettivi e gestione del documento	1
1.1	Obiettivi del documento	1
1.2	Destinatari del documento	1
1.3	Gestione del documento.....	2
1.4	RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI	2
2.	Glossario	4
3.	Ruoli e responsabilità	9
3.1	Consiglio di amministrazione.....	9
3.2	Comitato CONTROLLI, RISCHI E SOSTENIBILITÀ	9
3.3	Amministratore Delegato	9
3.4	Collegio Sindacale	10
3.5	Assemblea dei soci	10
3.6	Funzione Internal Audit	10
3.7	Funzione Compliance & AML	11
3.8	Funzione Risk Management	11
3.9	Affari Societari.....	11
3.10	U.O. ANAGRAFE.....	11
3.11	Area Lending	12
3.12	Segnalazioni di Vigilanza	12
SEZIONE I: PROCEDURE DELIBERATIVE PER OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI E POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI		13
1.	Perimetro dei Soggetti Collegati.....	13
2.	Settori di attività e tipologie di rapporti a rischio di conflitti di interesse	14
3.	Sistemi informativi	16
4.	Limiti prudenziali	16
5.	Propensione al rischio	17
6.	Mappatura e aggiornamento dei perimetri dei soggetti rilevanti	17
7.	Procedure deliberative	18
7.1	Fase preliminare (trattative e istruttoria).....	18
7.2	Fase pre deliberativa	19
7.3	Fase deliberativa	20
7.4	Cumulo delle operazioni	20
7.5	Operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U.B.....	21
8.	Casi di esenzione	21
8.1	Premessa	21
8.2	Operazioni di importo esiguo.....	21

8.3	Operazioni ordinarie	21
8.4	Operazioni con/tra Società controllate e con Società sottoposte ad influenza notevole .	22
8.5	Operazioni rientranti in una delibera quadro	23
9.	Segnalazioni di vigilanza	24
10.	Flussi informativi	24
11.	Adempimenti riguardanti i prestiti concessi alle Parti Correlate rilevanti ai sensi dell'articolo 88 della Direttiva 2013/36/UE	26
12.	Altri dipendenti e collaboratori in potenziale conflitto di interessi.....	27
	SEZIONE II: OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (art. 136 T.u.B.)	28
1.	Premessa	28
2.	Ambito di applicazione soggettivo	28
3.	Ambito di applicazione oggettivo.....	29
4.	Procedura deliberativa	29
	SEZIONE III: INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI (art. 2391 C.C. e ART. 53.4 T.U.B.)	31
1.	Ambito di applicazione	31
2.	Procedura deliberativa	31
	ALLEGATO 1: quadro di sintesi degli iter approvativi.....	32

1. OBIETTIVI E GESTIONE DEL DOCUMENTO

1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La disciplina delle operazioni con soggetti collegati ha l'obiettivo di presidiare il rischio che la "vicinanza" di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'imparzialità delle decisioni, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Il documento disciplina, pertanto, le procedure deliberative finalizzate all'individuazione, approvazione ed esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse e delle relative condizioni, nonché degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli finalizzati a preservare l'integrità dei processi decisionali e il costante rispetto dei limiti prudenziali all'assunzione di Attività di Rischio.

In dettaglio, il presente documento ha l'obiettivo di:

- definire ruoli e responsabilità degli Organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati;
- disciplinare il processo finalizzato a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati (e gli altri soggetti rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 136 TUB e dall'art. 88 CRD V) e individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- individuare i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- illustrare le modalità di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati;
- definire il livello di propensione al rischio con riferimento all'operatività verso Soggetti Collegati in coerenza con il profilo strategico della Banca;
- istituire i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- illustrare i principali flussi informativi identificati.

La disciplina di cui trattasi va letta congiuntamente con le altre norme dell'ordinamento interno volte a prevenire l'insorgenza e a presidiare adeguatamente i conflitti d'interessi nell'ambito dell'attività bancaria e finanziaria.

La Policy ha pertanto lo scopo di individuare e disciplinare anche:

- i principi e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dell'art. 136 TUB in materia di obbligazioni degli Esponenti Aziendali;
- i principi e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dell'art. 2391 del cod. civ. in materia di interessi degli amministratori e dell'art. 53 comma 4 del TUB.

Sono escluse dal presente documento le previsioni in materia di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento alla clientela, nonché quelle in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni, per le quali si fa riferimento alla relativa regolamentazione interna.

1.2 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

La Policy è applicabile e diffusa, per quanto di competenza, a tutte le unità organizzative della Banca.

1.3 GESTIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, che risulta parte integrante del quadro disciplinare interno in materia di Sistema dei Controlli Interni e gestione dei rischi, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca previo parere analitico e motivato di carattere vincolante del Collegio Sindacale e del Comitato Controllo, rischi e sostenibilità che in materia di operatività con parti correlate e/o soggetti collegati, nella sua componente costituita da soli amministratori indipendenti, svolge le funzioni allo stesso attribuite dal Consiglio di Amministrazione così come disciplinate nell'ambito della vigente normativa interna. In ordine alla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina in materia di Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Nella formulazione dei pareri citati, il Comitato Controllo, rischi e sostenibilità e il Collegio Sindacale si avvalgono delle risultanze delle analisi elaborate dalle Funzioni Aziendali di Controllo, ciascuna secondo le proprie competenze. In particolare, la funzione Compliance & AML verifica la conformità del presente documento alla normativa di riferimento.

L'Amministratore Delegato ovvero il Comitato Controllo, rischi e sostenibilità segnalano al Consiglio di Amministrazione, anche su indicazione delle funzioni di controllo di secondo e terzo livello nonché dell'Area Organizzazione, ICT e HR, eventuali esigenze di aggiornamento che si rendano necessarie per modifiche al contesto normativo ed organizzativo.

In ogni caso, in conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, la Banca approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati stabilite nell'ambito del presente documento.

Il documento, in caso di modifiche è comunicato all'Assemblea dei soci della Banca e tenuto a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza competenti. Esso è pubblicato sul sito internet della Banca.

In coerenza con il vigente processo di emanazione e divulgazione della normativa, le responsabilità delle fasi del processo di gestione del documento sono così declinate:

Redazione	Validazione (parere)	Approvazione	Divulgazione
U.O. Organization con il supporto di Affari Societari	Comitato Controllo, rischi e sostenibilità Collegio Sindacale	Consiglio di Amministrazione	U.O. Organization

1.4 RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

Versione	Data aggiornamento	Contenuto aggiornamento
Versione n.1	26/07/2016	Regolamento di gestione delle operazioni con soggetti collegati e procedure deliberative - exBTV
Versione n.2	03/04/2019	Introduzione della scheda ricognitiva ex art.136 del D.Lgs.385/1993 (TUB)

Versione	Data aggiornamento	Contenuto aggiornamento
Versione n.3	19/12/2022	Aggiornamenti a seguito delle modifiche societarie
Versione n.4	04/03/2024	Introduzione di presidi e processi relativi all'azionariato diffuso (post fusione tra Cherry Bank ed ex-BPV)
Versione n.5	24/06/2024	Modifiche a seguito delle novità previste dall'art. 4 del DDL Capitali che ha introdotto una riforma dell'intera disciplina degli "emittenti strumenti finanziari diffusi"

2. GLOSSARIO

Ai fini del presente documento valgono le seguenti definizioni:

“Attività di rischio”: indica le esposizioni nette definite in coerenza con la disciplina in materia di “Grandi Esposizioni” prevista dal Regolamento UE n. 575/2013 (Parte 4, articolo 389), nonché con le previsioni di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;

“Amministratori Indipendenti”: ai fini del presente documento l'Amministratore Indipendente è colui che:

- è munito dei requisiti di indipendenza statutariamente sanciti;
- non ha interessi nell'operazione ai sensi dell'articolo 2391, c.c. (è considerato rilevante ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della Banca);
- non è controparte dell'operazione o Parte Correlata/Soggetto Collegato della stessa;

Si precisa che l'Amministratore Indipendente non può essere un amministratore esecutivo, né essere destinatario di deleghe né svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

“Comitato Controllo, rischi e sostenibilità” o “Comitato”: indica il comitato endo-consiliare della Banca con responsabilità in relazione all'iter deliberativo relativo a Operazioni con Soggetti Collegati, istituito ai sensi della Circolare 285/2013;

“Controllo”: indica, ai sensi dell'articolo 23 TUB:

- a) i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, c.c.;
- b) il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- c) i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come Controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa: tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

“Dirigenti con responsabilità strategiche”: indica i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca;

“Disegno unitario”: indica quell'insieme di Operazioni, anche di carattere non omogeneo, compiute nel corso del medesimo esercizio con lo Soggetto Collegato (inteso come Parte Correlata e relativi Soggetti Connessi), svolte con l'obiettivo di perseguire un'unica finalità; ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore di dette operazioni viene cumulato.

“Esponenti aziendali”: indica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori e i sindaci, il direttore generale (laddove presente) e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. Con particolare riferimento ai sindaci supplenti, essi sono chiamati a

svolgere la funzione di controllo solo nel momento in cui subentrano ai sindaci effettivi. Tuttavia, i sindaci supplenti verranno comunque considerati "Esponenti Aziendali" e quindi rientranti nel novero dei Soggetti Collegati. Le dichiarazioni rilasciate dai sindaci supplenti dovranno essere acquisite in sede di nomina, ma verranno censite solo al momento del subentro. I medesimi soggetti devono essere compresi nel perimetro degli "Esponenti Aziendali" per le finalità di cui all'art. 136 TUB;

"Funzione Proponente": ciascuna funzione aziendale preposta all'avvio dell'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'Operazione;

"Fondi propri": indica la somma del capitale di classe 1 e di classe 2 di un ente, così come disciplinato nella Parte Due "Fondi Propri" del Regolamento UE N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. CRR);

"Funzioni Aziendali di Controllo": indica la Funzione di conformità alle norme (Compliance & AML), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management), la Funzione antiriciclaggio (Compliance & AML) e la Funzione di revisione interna (Internal Audit);

"Indice di controvalore": indica il rapporto tra il Controvalore dell'operazione e i Fondi Propri tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

"Controvalore": se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il Controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. Si precisa che, nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

"Indice di rilevanza dell'attivo": indica il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca, comprese le poste fuori bilancio. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

"Influenza Notevole": indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del

capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto: tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate;
- c) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “Operazioni di Maggiore Rilevanza” come definite nel presente documento –, lo scambio di personale manageriale e la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

“Influenza significativa ai sensi delle previsioni di cui alla CRD V”: in assenza di una definizione normativa, si rimanda alla definizione di “Influenza Notevole” di cui sopra da coordinare con la definizione di “Partecipazione qualificata”;

“Operazione”: indica la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale. Non si considerano Operazioni e pertanto non sono soggette alle previsioni del presente documento:

- quelle effettuate tra componenti del Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Si precisa altresì che non configurano nuove Operazioni le revisioni degli affidamenti a tempo indeterminato in bonis (c.d. “rinnovi di fidi a revoca” a fini meramente interni) che non comportino una modifica del rapporto creditizio, in condizioni di stabilità del profilo di rischio.

Eventuali revisioni delle Operazioni, diverse da quelle sopra identificate, (intendendosi qualsiasi variazione dei termini dell'operazione, comprese eventuali variazioni delle condizioni economiche applicate all'operazione o più in generale dei termini contrattuali), si qualificano come nuova

operazione e quindi devono essere sottoposte all'iter previsto dal presente documento in base alla tipologia e all'importo dell'operazione.

Per maggiori dettagli relativamente alle Operazioni che beneficiano di esenzioni si rimanda al cap. 8 e all'allegato 1.

“Operazioni Cumulate”: indica le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un Disegno Unitario, nel corso del medesimo anno solare, da uno stesso Soggetto Collegato (Parte Correlata e relativi Soggetti Connessi) cumulate tra loro ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

“Operazioni di Importo Esiguo”: indica le Operazioni con Soggetti Collegati il cui Controvalore è pari o inferiore a 250.000 €;

“Operazione di Maggiore Rilevanza”: l'Operazione il cui Controvalore in rapporto ai Fondi Propri è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate alla voce “Indice di rilevanza dell'attivo”.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un Disegno Unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza secondo le indicazioni contenute al par. 7.4.

Si considerano sempre di Maggiore Rilevanza le Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali relativi ad esposizioni generate in proprio.

“Operazione di Minore Rilevanza”: l'Operazione diversa da quella di maggiore rilevanza;

“Operazione Ordinaria”: indica l'Operazione, di Minore Rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Tali operazioni sono individuate sulla base di tutti i seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte come declinati al par. 8.2;

“Parte Correlata”: indica i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:

1. l'Esponente Aziendale;
2. il partecipante, da intendersi come ciascun soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss., TUB;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. la società o l'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca o una Società del Gruppo Bancario (laddove presenti) sia in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole.

“Parte Correlata ai fini dell'articolo 88 della Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD V)”: indica i componenti dell'organo di gestione, intendendo per tali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Banca (cfr. la definizione di “Esponenti”) e i soggetti a questi connessi.

In particolare, si considerano parti correlate ai componenti dell'organo di gestione della per gli adempimenti previsti dall'art. 88 della Direttiva 2013/36:

- a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro dell'organo di gestione;
- b) la società o l'impresa, anche costituita in forma non societaria nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o siano membri dell'organo di gestione.

“Parte correlata non finanziaria”: una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non-finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

“Partecipazione qualificata”: indica una partecipazione, diretta o indiretta, in un'impresa che rappresenta almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa. A tali fini non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2 % del capitale dell'impresa partecipata;

Rientrano tra le partecipazioni qualificate, al ricorrere dei requisiti sopra indicati e in presenza di un legame durevole, le seguenti fattispecie:

- a) il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell'attività ovvero a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;
- b) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di equity di cui al precedente punto a), comportino per la banca, il gruppo bancario e/o gli intermediari finanziari l'impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un'influenza notevole su un'impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;
- c) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la banca, per il gruppo bancario e/o gli intermediari finanziari l'assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Non si considerano partecipazione le azioni o quote di capitale di cui una banca e/o gli intermediari finanziari, per effetto dei medesimi contratti, abbia acquisito la titolarità senza assumere il relativo rischio economico o i cui diritti di voto possano essere esercitati, a propria discrezione, dalla controparte.

“Soggetti Connessi”:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
3. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

“Soggetto Collegato”: indica l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;

“Stretti Familiari”: indica i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo;

3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito sono descritti i ruoli e le responsabilità degli Organi Societari e delle Funzioni della Banca coinvolti nella gestione delle Operazioni.

3.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva il presente documento ed eventuali modifiche o integrazioni, tenendo conto del parere vincolante del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale;
- adotta le eventuali delibere quadro secondo le previsioni della presente Policy;
- valuta le Operazioni rientranti nelle sue competenze deliberative in base alle previsioni del presente documento e del sistema poteri delegati tempo per tempo vigente;
- delibera le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB;
- approva, tenendo conto del parere del Collegio Sindacale, il piano di rientro redatto nel caso in cui vengano superati i limiti alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati;
- definisce e approva il livello di propensione al rischio anche in termini di misura massima delle Attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati.

3.2 COMITATO CONTROLLI, RISCHI E SOSTENIBILITÀ

Il Comitato Controlli, rischi e sostenibilità:

- rilascia un analitico e motivato parere, di carattere vincolante, sulla complessiva idoneità della presente Policy a conseguire gli obiettivi della disciplina sui conflitti di interesse e le Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
- esprime, nei casi previsti dal presente documento, il proprio parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento, da parte della stessa, di un'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In tale sede, rappresenta anche eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase di pre-istruttoria e istruttoria ai soggetti competenti a deliberare;
- svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- riceve i flussi informativi periodici in materia di Operazioni e Attività di rischio verso Soggetti Collegati previsti dalla Policy.

3.3 AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato:

- propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della presente Policy;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione di eventuali delibere quadro secondo le previsioni della presente Policy ovvero approva quelle che rientrano nella soglia di Minore Rilevanza secondo quanto previsto dalla presente Policy;
- valuta le Operazioni rientranti nelle sue competenze deliberative in base alle previsioni del presente documento e del sistema dei poteri delegati tempo per tempo vigente;

- predispone, con il supporto delle unità organizzative individuate come competenti, il piano di rientro redatto nel caso in cui vengano superati i limiti alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione del livello di propensione al rischio anche in termini di misura massima delle Attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati.

3.4 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale:

- rilascia un analitico e motivato parere, di carattere vincolante, sulla complessiva idoneità della presente Policy a conseguire gli obiettivi della disciplina sui conflitti di interesse e le Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
- rende un parere preventivo non vincolante, a seguito di una informativa congrua nei tempi e nei contenuti, sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Controllo, rischi e sostenibilità;
- esprime un parere in relazione al piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, a seguito del superamento di uno o più limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati;
- riceve puntuale informativa in ordine alle Operazioni sulle quali il Comitato Controllo, rischi e sostenibilità ha espresso parere contrario o condizionato, non appena deliberate;
- riceve dalla Funzione Internal Audit, unitamente al Consiglio di Amministrazione, le segnalazioni su eventuali anomalie riscontrate;
- propone eventuali suggerimenti su revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuti idonei a rafforzare il presidio dei rischi in tale ambito di operatività;
- esprime il proprio voto in merito alle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB, che la Banca intende realizzare.

3.5 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci riceve informativa almeno annuale in merito a eventuali Operazioni di Maggiore Rilevanza deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi espressi dal Comitato e/o dal Collegio Sindacale.

3.6 FUNZIONE INTERNAL AUDIT

La Funzione Internal Audit:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- riferisce periodicamente agli Organi Aziendali circa l'esposizione complessiva ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse. Se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

3.7 FUNZIONE COMPLIANCE & AML

La Funzione Compliance:

- verifica la conformità della presente Policy alla normativa di riferimento;
- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

3.8 FUNZIONE RISK MANAGEMENT

La Funzione Risk Management:

- supporta l'Amministrazione Delegata nella definizione dei livelli di propensione al rischio in relazione all'operatività nei confronti di Soggetti Collegati;
- cura la misurazione dei rischi – anche di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati;
- verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative;
- controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna struttura e unità operativa con i livelli di propensione al rischio;
- monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle Attività di Rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le Operazioni.

3.9 AFFARI SOCIETARI

Affari Societari gestisce il perimetro dei Soggetti Collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti agli stessi (nonché agli ulteriori soggetti rilevanti in relazione alle previsioni di cui all'art. 136 TUB e all'art. 88 CRD V) sulla base di quanto dichiarato dagli esponenti. In tale ambito:

- assicura, al momento della nomina e annualmente la raccolta e la corretta compilazione delle schede di censimento e la distribuzione della modulistica ai soggetti rilevanti;
- assicura la conservazione delle schede di censimento ed il processo di aggiornamento infra-annuale in caso di modifiche delle dichiarazioni avanzate su iniziativa dei soggetti rilevanti;
- fornisce supporto in merito alle casistiche dubbie in relazione alla corretta definizione del perimetro dei Soggetti Connessi; coordina la predisposizione dei flussi informativi periodici previsti dal presente documento;
- supporta l'U.O. Anagrafe e l'Area Lending per il corretto censimento dei Soggetti Collegati nonché degli altri soggetti rilevanti.

3.10 U.O. ANAGRAFE

L'U.O. Anagrafe, sentiti l'U.O. Affari Societari e l'Area Lending, sulla base delle informazioni e indicazioni da questi fornite, gestisce il censimento dei Soggetti Collegati nonché degli ulteriori soggetti rilevanti all'interno del sistema informativo.

L'U.O. Anagrafe censisce altresì i gruppi economici/giuridici sulla base di quanto dichiarato dall'Area Crediti.

In particolare:

- assicura l'esatta attribuzione dei legami ai fini del censimento nei registri;
- assicura il corretto censimento dei Soggetti Collegati nonché degli ulteriori soggetti rilevanti della Banca all'interno del sistema informativo.

3.11 AREA LENDING

In quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, l'Area Lending supporta l'U.O. Anagrafe per il corretto censimento dei soggetti collegati legati ai gruppi economici nel sistema informativo, curando i relativi collegamenti. In particolare:

- supporta l'U.O. Affari Societari per l'esatta attribuzione dei legami ai fini del censimento nei registri, effettuando un'analisi di coerenza tra i gruppi economici mappati e quanto dichiarato dalla Parte Correlata nel questionario di censimento;
- supporta l'U.O. Anagrafe per il corretto il censimento dei Soggetti Collegati della Banca all'interno del sistema informativo, avvalendosi, se necessario, di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, etc.);
- comunica ad Affari Societari eventuali legami tra Soggetti Collegati nonché degli ulteriori soggetti rilevanti riscontrati durante l'ordinaria attività di gestione dei gruppi di rischio e che non risultino correttamente censiti nei registri; Affari Societari, se ritiene fondata la segnalazione, contatta la Parte Correlata per l'opportuna integrazione della dichiarazione e, dopo aver aggiornato il relativo registro, comunica i relativi esiti all'U.O. Anagrafe per il censimento;
- predispone le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui Soggetti Connessi;
- gestisce le informazioni riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva 2013/36.

3.12 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Segnalazioni di Vigilanza provvede ad inoltrare alla Banca d'Italia, con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente, le segnalazioni relative alle Attività di Rischio e alle Operazioni con Soggetti Collegati a livello individuale.

SEZIONE I: PROCEDURE DELIBERATIVE PER OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI E POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

1. PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, l'insieme dei Soggetti Collegati sulla base delle informazioni disponibili e con il supporto delle strutture operative in coerenza alle responsabilità assegnate nella presente Policy.

Benché non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come Stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione della Policy, oltre alle Parti e ai relativi Soggetti Connessi si rende necessario identificare un novero più ampio di soggetti.

Sono a tal fine istituiti e aggiornati, sulla base della specifica normativa di riferimento, i seguenti Registri¹:

- **Registro dei Soggetti Collegati** (denominato anche solo "Registro 285"), la cui istituzione è prevista dalle Disposizioni di Vigilanza;
- **Registro delle Parti Correlate** secondo il Principio Contabile Internazionale IAS24 (denominato anche solo "Registro IAS24").
- **Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB** (denominato anche solo "Registro 136"), istituito in applicazione della disciplina prevista dall'art. 136 del Testo Unico Bancario;
- **Registro Personale più Rilevante** (denominato anche solo "**Registro PPR**"), utilizzato per censire i soggetti identificati come personale più rilevante ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e di incentivazione;
- **Registro degli Affini** dove vengono censiti gli affini fino al secondo grado per tenere a disposizione tali informazioni per eventuali richieste di Banca d'Italia, ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013;
- **Registro parti correlate ai sensi dell'art. 88 della Direttiva 2013/36** (denominato anche solo "Registro CRDV") per documentare i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate e tenere a disposizione tali informazioni per eventuali richieste della Vigilanza.

¹ Le informazioni di cui ai Registri in questione sono disponibili mediante apposite estrazioni dal Front End Unico della Banca, dato che gli elementi anagrafici dei Soggetti sopra richiamati sono tempo per tempo censiti ed aggiornati all'interno dell'Anagrafe.

2. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI RAPPORTI A RISCHIO DI CONFLITTI DI INTERESSE

Le Disposizioni di Vigilanza richiedono alla Banca di individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie adottate, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di Attività di Rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interessi.

In tale ambito, sono pertanto identificati i seguenti ambiti di attività:

Ambito di operatività	Tipo di operatività
Finanziamenti attivi	Comprende i crediti per cassa e i crediti di firma considerati sia nella fase di erogazione sia nella fase di gestione del credito.
Credito deteriorato NPE (UTP, sofferenze, accordi transattivi e passaggi a perdite)	Comprende i crediti per cassa e i crediti di firma considerati con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • la classificazione delle posizioni in default • la categorizzazione delle posizioni all'interno delle sotto-classificazioni appartenenti allo stato default (UTP, sofferenza) • il passaggio delle posizioni a perdita • gli accordi transattivi.
Operazioni di raccolta a termine	Comprende i depositi con durata prestabilita (a titolo esemplificativo, i certificati di deposito, compresi quelli emessi per la raccolta di prestiti subordinati, i conti correnti vincolati e i depositi a risparmio vincolati); i depositi rimborsabili con preavviso (a titolo esemplificativo, i depositi a risparmio liberi e altri depositi non utilizzabili per pagamenti al dettaglio); le operazioni pronti contro termine passive.
Operazioni di raccolta non a termine	Comprende i conti correnti e gli altri depositi utilizzabili per pagamento al dettaglio (a titolo esemplificativo carte di debito prepagate e/o ricaricabili).
Operazioni di natura straordinaria	Comprende le operazioni di fusione e scissione di azienda o ramo d'azienda, acquisto di partecipazioni e altre fattispecie.
Operazioni di compravendita immobiliare	Comprende le operazioni di compravendita immobiliare.
Operazioni su beni e servizi non finanziari/ non di investimento/ non di pagamento relativi al ciclo passivo	Comprende gli acquisti, le forniture e, più in generale, il ciclo passivo.

Operazioni su beni immateriali	Con particolare riferimento alla gestione dei marchi e dei brevetti.
Operazioni di locazione immobiliare	Comprende le operazioni di locazioni immobiliare.
Contratti/ Accordi/ intese di natura commerciale: convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi	Comprende le sponsorizzazioni, le compravendite di spazi commerciali/pubblicità, altre iniziative di marketing/editoriali, nonché eventuali servizi di intermediazione forniti da Soggetti Collegati.
Sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro e di collaborazione	Comprende i rapporti di lavoro con i collaboratori (ad es. contratti di consulenza, di lavoro a progetto, di collaborazioni coordinate e continuative, distacco a titolo oneroso, nonché i rapporti di lavoro a titolo subordinato ad esclusione dei compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche).
Attività di consulenza	Comprende il supporto finanziario e consulenziale offerto ai clienti (a titolo meramente esemplificativo, supporto per operazioni di fusioni e acquisizioni, joint venture, spin-off, attività di ristrutturazione finanziaria, emissioni di debito).
Erogazioni Liberali	Comprende i contributi deliberati a favore di enti quali ONLUS, associazioni, istituzioni religiosi a sostegno dello scopo sociale.
Operazioni relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento	Comprende la stipulazione di contratti per la prestazione di servizi ed attività di investimento.
Acquisto e cessione crediti fiscali	Comprende le operazioni di acquisto e cessione di crediti fiscali.

3. SISTEMI INFORMATIVI

In conformità alle disposizioni contenute nella presente Policy, la Banca è dotata di procedure informatiche che, supportano il censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, consentono di identificare le relazioni fra Parte Correlata e relativi Soggetti Connessi, nonché di registrare le relative movimentazioni e supportano nel monitoraggio dell'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le Operazioni.

Sono inoltre adottate soluzioni informatiche idonee a consentire il corretto adempimento degli obblighi segnalatici.

4. LIMITI PRUDENZIALI

L'assunzione di Attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati è contenuta all'interno dei limiti prudenziali previsti dalla Circ. 285 (Parte III, Cap. 11, Sez. II) definiti in termini di Attività di Rischio rispetto ai Fondi propri individuali, differenziato per tipologia di Parte correlata.

Parti correlate non finanziarie e relativi Soggetti Connessi			
Esponente aziendale	Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Partecipante diverso da quello di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali
5%	5%	7,50%	7,50%
Altre Parti Correlate e relativi Soggetti Connessi			
Esponente aziendale	Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Partecipante diverso da quello di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali
5%	7,5%	10%	10%
Altre ipotesi - Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi Soggetti Connessi		Altre ipotesi - Verso una Parte Correlata finanziaria e relativi Soggetti Connessi	
15%		20%	

Sono escluse da tali limiti le Attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre. Sono altresì escluse le eventuali partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Banca hanno un investimento significativo, se la Banca è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

Le Attività di Rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. A tal fine si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Nel caso in cui tra la Banca e un Soggetto Collegato intercorra una pluralità di rapporti comportanti

l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, uno o più limiti dovessero essere superati, le Attività di Rischio assunte devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, l'Amministratore Delegato, con il supporto del Risk Management e delle eventuali altre unità organizzative ritenute competenti, formula e propone al Consiglio di Amministrazione entro 45 (quarantacinque) giorni dal superamento del limite, un piano di rientro. Esso è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 (venti) giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Il Risk Management valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). In particolare, in caso di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, computa le eccedenze rispetto ai limiti nella determinazione del capitale interno complessivo in sede ICAAP.

Inoltre, il Risk Management, in quanto struttura deputata a monitorare nel continuo il rispetto dei limiti a livello individuale (ed eventualmente consolidato), verifica il rispetto del piano di rientro, ne dà informativa all'Amministratore Delegato e lo supporta nel coordinare il contributo delle strutture aziendali coinvolte in caso di mancato rispetto di tale piano.

Il Risk Management fornisce apposita reportistica agli organi aziendali in merito all'andamento delle Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati.

5. PROPENSIONE AL RISCHIO

La Banca definisce i livelli di propensione al rischio in coerenza e nell'ambito del Risk Appetite Framework, anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati, cumulativamente intesi.

La verifica dei predetti parametri avviene periodicamente a cura del Risk Management.

Nel caso in cui si rilevi il superamento delle soglie di propensione al rischio vengono attivati i processi di escalation secondo quanto definito nell'ambito della normativa interna di riferimento.

6. MAPPATURA E AGGIORNAMENTO DEI PERIMETRI DEI SOGGETTI RILEVANTI

Per procedere all'identificazione e al censimento delle Parti Correlate e dei relativi Soggetti Connessi (nonché dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB, dell'art. 88 CRDV e del principio contabile IAS24), la Banca fa riferimento:

- alle dichiarazioni che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle ulteriori informazioni a disposizione, anche ricavate da eventuali provider esterni.

L'iter per il censimento delle Parti Correlate e dei relativi Soggetti Connessi (nonché dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB, dell'art. 88 CRDV e del principio contabile IAS24) prevede che:

- gli Affari Societari predispongono e tramettono ad ogni soggetto rilevante, con cadenza annuale (nonché all'atto della assunzione della carica in caso di Esponenti Aziendali), una

scheda di censimento, finalizzata alla rilevazione delle informazioni anche relative ai rispettivi soggetti connessi, rendendo altresì il destinatario edotto circa i propri doveri ed avvisandolo circa i relativi possibili profili di responsabilità. I soggetti qualificabili come Parti Correlate cooperano con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti Connessi. È dovere dei soggetti rilevanti, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sono a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati;

- ricevuti tutti i documenti per il censimento, debitamente compilati e firmati, gli Affari Societari trasmettono gli stessi all'U.O. Anagrafe che, a fronte di un confronto con l'Area Lending affinché valuti eventuali connessioni con gruppi economici/giuridici, procede al censimento delle informazioni all'interno della procedura informatica che consente la gestione delle anagrafiche, attribuendo anche i relativi collegamenti;
- nell'attività di censimento l'Area Lending ha cura di assicurare la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza dall'U.O. Affari Societari con le informazioni inerenti alle connessioni economiche e giuridiche. Nella definizione dei collegamenti, l'U.O. Anagrafe, su indicazione dell'Area Lending, dovrà tener conto delle eventuali co-intestazioni in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalla presente Policy;
- semestralmente l'Area Lending effettua un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dai soggetti rilevanti e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni giuridiche ed economiche, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Gli esiti di eventuali differenze sono comunicati agli Affari Societari che provvede a richiedere conferma ai soggetti rilevanti interessati, restituendo gli esiti all'U.O. Anagrafe per il relativo caricamento in procedura.

7. PROCEDURE DELIBERATIVE

Il presente paragrafo disciplina le diverse procedure deliberative da applicare alle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, a seconda che si tratti di:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minore Rilevanza;
- Operazioni rientranti nei casi di esenzione;
- Operazioni rientranti anche nei casi di cui all'articolo 136 TUB.

Rimangono fermi gli ulteriori presidi previsti dalla Sezione II e dalla Sezione III.

7.1 FASE PRELIMINARE (TRATTATIVE E ISTRUTTORIA)

La Struttura Proponente un'Operazione con Soggetti Collegati:

- verifica l'eventuale presenza della controparte nel registro dei Soggetti Collegati (ovvero dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 T.U.B. secondo quanto previsto dalla Sezione II). Qualora la controparte non sia presente nel registro, ma sussista – da elementi istruttori – un dubbio sulla corretta qualificazione della controparte, vengono interessati l'Area Lending e l'u.o. Affari Societari per le verifiche di competenza e l'aggiornamento dei registri;
- l'esito della verifica condotta circa la presenza della controparte nel registro deve essere archiviato unitamente alla documentazione istruttoria;
- verifica il rispetto dei limiti alle Attività di Rischio, se l'Operazione comporta l'assunzione di Attività di Rischio. Qualora l'Operazione determini il superamento dei limiti alle Attività di Rischio, questa non può essere conclusa;

- identifica la tipologia dell'Operazione valutando se si tratti di Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza ovvero di una operazione rientrante nei casi di esclusione / esenzione o di applicazione dell'art. 136 T.U.B., al fine di determinare la specifica procedura deliberativa da seguire.

Le proposte di deliberazione relative ad Operazioni, anche se ricadenti nei casi di esclusione/esenzione, devono essere chiaramente presentate come tali all'organo deliberante, indicando gli elementi sulla base dei quali sono ritenute sussistenti le casistiche di esclusione/esenzione.

Si procede in seguito all'inserimento manuale delle Operazioni poste in essere per garantire un corretto monitoraggio delle stesse.

Nel caso di **Operazioni di Maggiore Rilevanza** il Comitato Parti Correlate deve essere coinvolto nelle fasi delle trattative e in quella istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo da seguire, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca.

Nel caso di Operazioni la cui competenza a deliberare è rimessa, per legge o statuto, all'Assemblea dei soci, le regole previste dal presente paragrafo e dai paragrafi seguenti si applicano alla fase di proposta da parte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci.

7.2 FASE PRE DELIBERATIVA

Nel caso di **Operazioni di Maggiore Rilevanza** e di **Operazioni di Minore Rilevanza**, la Struttura Proponente predispose nei confronti del Comitato Parti Correlate uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo sull'operazione che contenga almeno le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i relativi termini;
- le motivazioni, gli interessi dell'Operazione e gli effetti economici e finanziari della stessa;
- le condizioni economiche, con la precisazione che:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Il Comitato Parti Correlate ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni.

Il Comitato Parti Correlate, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In questa fase, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere dalle competenti strutture tecniche della Banca o da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Con riferimento alle sole **Operazioni di Maggiore Rilevanza**, qualora il Comitato abbia espresso **parere negativo o condizionato** a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al

Collegio Sindacale. In tale evenienza, viene inoltrata la richiesta al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera e vengono successivamente trasmessi al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dal Comitato Parti Correlate e dal Collegio Sindacale.

7.3 FASE DELIBERATIVA

La competenza a deliberare è rimessa:

- per le **Operazioni di Maggiore Rilevanza**: in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione;
- per le **Operazioni di Minore Rilevanza**: all'Amministratore Delegato, nel rispetto dei limiti stabiliti dal sistema dei poteri delegati tempo per tempo vigente in relazione alla tipologia di Operazione e fermi restando gli ulteriori presidi previsti per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse (per i quali si rimanda alla Sezione III).

A tali soggetti sono pertanto trasmessi il parere del Comitato Parti Correlate e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale (nei casi in cui esso è richiesto).

Il soggetto deliberante competente, tenuto conto del parere preventivo redatto a cura del Comitato Parti Correlate e, nei casi previsti, del Collegio Sindacale, delibera in merito all'operazione.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte del Comitato Parti Correlate e/o dal Collegio Sindacale, la delibera esprime, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali l'operazione viene comunque approvata, nonché fornisce puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte del Comitato e/o dal Collegio Sindacale.

In ogni caso, la delibera delle Operazioni deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la Banca, quindi all'interesse della Banca al compimento della stessa e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato Parti Correlate e/o dal Collegio Sindacale.

Eventuali **Operazioni di Maggiore Rilevanza** deliberate nonostante il **parere negativo o i rilievi espressi dal Comitato e/o dal Collegio Sindacale** devono essere portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

L'U.O. Affari Societari fornisce agli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche secondo quanto previsto al paragrafo 10.

Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

Per le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati che ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB, si applicano le previsioni del par. 7.5 della presente Sezione.

7.4 CUMULO DELLE OPERAZIONI

Sono cumulate le Operazioni con Soggetti Collegati aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un Disegno Unitario, compiute nel corso del medesimo anno solare con il medesimo Soggetto Collegato, inteso come l'insieme costituito dalla Parte Correlata e relativi Soggetti Connessi.

Pertanto, ai fini dell'identificazione del corretto iter deliberativo applicabile, si fa riferimento al

Controvalore dell'Operazione risultante dall'applicazione del cumulo.

Si precisa che:

- le operazioni di Importo Esiguo non sono escluse dal conteggio nel cumulo;
- nel corso del medesimo anno solare le operazioni saranno cumulate anche dopo il raggiungimento della soglia di Maggiore o Minore rilevanza, non applicandosi quindi alcun meccanismo di azzeramento.

7.5 OPERAZIONI RIENTRANTI ANCHE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 T.U.B.

In presenza di Operazioni che ricadano anche nel perimetro di applicazione soggettivo e oggettivo dell'art. 136 TUB (su cui si veda la Sezione II) si applicano le seguenti regole procedurali:

- qualora l'Operazione in questione rientri in uno dei casi di esenzione procedurale previsti dal par. 8 della presente Sezione, si applica l'iter deliberativo previsto dall'articolo 136 T.U.B.;
- qualora l'Operazione in questione non rientri in uno dei casi di esenzione procedurale previsti dal par. 8 della presente Sezione, si applica l'iter deliberativo previsto dall'articolo 136 T.U.B. ma:
 - è assicurato il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate nella fase preliminare (trattive e istruttoria) ovvero nella fase pre-deliberativa, a seconda della tipologia di Operazione (di Maggiore o Minore Rilevanza) come sopra rappresentato. Non è invece richiesto il preventivo parere del Comitato Parti Correlate;
 - la delibera del Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata motivazione in merito a: i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

8. CASI DI ESENZIONE

8.1 PREMESSA

Le Operazioni che beneficiano delle esenzioni riportate di seguito sono comunque soggette, tra l'altro:

- al rispetto dei limiti all'assunzione di attività di rischio;
- alle segnalazioni di vigilanza;
- alla predisposizione di flussi informativi periodici.

8.2 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Nel caso di Operazioni di Importo Esiguo, la delibera è rimessa ai soggetti competenti individuati sulla base del sistema dei poteri delegati tempo per tempo vigente in relazione alla tipologia di Operazione.

8.3 OPERAZIONI ORDINARIE

Nel caso di Operazioni Ordinarie, la delibera è rimessa ai soggetti competenti individuati sulla base del sistema dei poteri delegati tempo per tempo vigente in relazione alla tipologia di Operazione.

Si considerano Ordinarie le Operazioni di Minore Rilevanza, ove rientranti nell'ordinaria attività della

Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

L'ordinarietà delle Operazioni è valutata dalla Struttura Proponente sulla base dei seguenti elementi:

- **oggetto dell'operazione:** sono Operazioni Ordinarie quelle che rientrano tra quelle tipiche del business aziendale della Banca; vi rientrano pertanto, a titolo indicativo e non esaustivo, l'attività di esercizio del credito ivi incluso il rilascio di garanzie, le operazioni di raccolta, l'acquisto, la vendita e il collocamento di strumenti finanziari, i servizi di incassi e pagamenti ed altri prodotti bancari tipici. Non vi rientrano, a titolo indicativo e non esaustivo, gli investimenti in beni immobili e partecipativi, le sponsorizzazioni, le liberalità, gli accordi transattivi relativi a crediti generati in proprio.
- **ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Banca:** sono Operazioni Ordinarie quelle di cui sia accertata la ricorrenza non saltuaria (intesa come frequenza di esecuzione);
- **dimensione dell'operazione:** sono Operazioni Ordinarie quelle che non hanno dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano operazioni effettuate con controparti non correlate di analoga natura, entità e rischio;
- **tipologia della controparte:** sono Operazioni Ordinarie quelle le cui caratteristiche risultino coerenti con la tipologia della controparte (nel caso del credito, ad esempio, se lo scopo del finanziamento richiesto è coerente rispetto alle caratteristiche del cliente e dell'attività da questi esercitata);
- **classificazione del rapporto:** non sono mai classificabili come Operazioni Ordinarie quelle relative a controparti classificate in stati diversi dal bonis;
- **termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo:** sono Operazioni Ordinarie quelle a cui sono applicate condizioni in linea con quelle normalmente applicate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate per legge o condizioni contrattuali standardizzate.

Non si considerano Ordinarie le Operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che sono di Maggiore Rilevanza, gli sconfinamenti e gli scoperti di conto, gli acquisti, le locazioni attive e passive, le operazioni di finanza per la proprietà, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Si considerano invece per definizione come ordinarie le Operazioni di raccolta diretta quali conti correnti, conti vincolati, time deposit e prestazione dei servizi di investimento se trattati alle condizioni pubblicizzate per la clientela nei fogli informativi tempo per tempo vigenti.

Le Funzioni Proponenti individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Tali funzioni richiamano nella proposta di delibera gli elementi oggettivi che comprovano il carattere di ordinarietà.

Sulla base delle rendicontazioni periodiche ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta la correttezza dei criteri individuati anche con il supporto del Comitato Parti Correlate.

8.4 OPERAZIONI CON/TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E CON SOCIETÀ SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE

Nel caso di Operazioni con Società Controllate o sottoposte ad Influenza Notevole, la delibera è rimessa ai soggetti competenti individuati sulla base del sistema dei poteri delegati tempo per tempo vigente in relazione alla tipologia di Operazione.

Tale esenzione trova applicazione soltanto nei casi in cui nell'Operazione non vi siano interessi

significativi di altri Soggetti Collegati, diversi dalla società con cui l'Operazione è compiuta².

A tali fini, si considerano interessi significativi le seguenti situazioni:

- esistenza di un credito significativo, nei confronti della Società Controllata e/o sottoposta ad Influenza Notevole, in capo all'Amministratore Delegato della Banca o di un altro Esponente Aziendale, che possa incentivare la conclusione di Operazioni che consentano un rafforzamento patrimoniale della Società Controllata e/o sottoposta ad Influenza Notevole, anche se non vantaggiose per la Banca;
- condivisione di uno o più Esponenti Aziendali o dirigenti con responsabilità strategiche tra la Banca e la Società Controllata e/o sottoposta ad Influenza Notevole, qualora tali soggetti beneficino di piani d'incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalla Società Controllata e/o sottoposta ad Influenza Notevole con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della Società Controllata e/o sottoposta ad Influenza Notevole (ivi inclusi i citati piani d'incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'Esponente o del dirigente con responsabilità strategiche;
- la Società Controllata e/o sottoposta ad Influenza Notevole parte dell'operazione sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Banca) dal soggetto che controlla la Banca e il peso effettivo di tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Banca.

Non costituisce interesse significativo la mera presenza di uno o più Esponenti Aziendali della Banca negli organi con funzione di supervisione strategica o di controllo o nella direzione generale della Società Controllata e/o sottoposta ad Influenza Notevole.

8.5 OPERAZIONI RIENTRANTI IN UNA DELIBERA QUADRO

La Banca può adottare delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, nei termini previsti dalle Disposizioni. In particolare, le eventuali delibere quadro devono fare riferimento ad Operazioni che presentano i seguenti requisiti:

- **specificità:** si intendono "specifiche" le operazioni che rientrano in una categoria determinata di Operazioni con Soggetti Collegati;
- **omogeneità:** si intendono "omogenee" le operazioni che hanno natura analoga e sono della medesima specie;
- **sufficiente determinatezza:** a titolo esemplificativo, la delibera quadro deve almeno riportare il prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento della stessa nonché le motivazioni sottostanti le condizioni previste.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno e sulla relativa attuazione deve essere data opportuna rendicontazione, almeno trimestrale, al Consiglio di

² Il presente paragrafo non si applica alle operazioni effettuate tra componenti del gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, che sono del tutto escluse dall'applicazione del presente documento come previsto alla definizione di "Operazione" contenuta nel glossario.

Amministrazione.

Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole procedurali (procedure deliberative) previste dalla presente Policy e la relativa approvazione è rimessa ai soggetti competenti individuati sulla base del sistema dei poteri delegati tempo per tempo vigente in relazione alla tipologia di Operazione.

Le delibere quadro sono adottate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato secondo le procedure deliberative sopra descritte. L'iter deliberativo corretto è determinato in relazione al presumibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

9. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Segnalazioni di Vigilanza, con l'ausilio delle altre unità organizzative della Banca interessate, effettua tutte le attività ed i controlli finalizzati alla predisposizione e all'invio alle autorità competenti, con cadenza trimestrale, della segnalazione individuale (Base Y) e consolidata (Base 1) riferita ai Soggetti Collegati, secondo un processo internamente definito.

10. FLUSSI INFORMATIVI

Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso
Informativa sulle operazioni con Soggetti Collegati concluse e principali caratteristiche (comprese le Operazioni rientranti nei casi di esenzione). Attuazione delle delibere quadro e operazioni ordinarie	Documento contenente l'informativa circa le Operazioni con Soggetti Collegati concluse e le principali caratteristiche, nel caso di operazioni deliberate da soggetti delegati. L'informativa comprende anche la rappresentazione delle eventuali operazioni di importo esiguo.	Trimestrale	Strutture competenti per materia con il supporto di Affari Societari	Consiglio di Amministrazione/ Comitato Parti Correlate/Collegio Sindacale
Informativa sulle operazioni su cui il Comitato degli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o abbiano formulato rilievi	Informativa sulle operazioni su cui il Comitato degli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o abbiano formulato rilievi	Non appena deliberate	Strutture competenti per materia con il supporto di Affari Societari	Consiglio di Amministrazione/ Comitato Parti Correlate/Collegio Sindacale

<p>Informativa sulle operazioni su cui il Comitato degli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o abbiano formulato rilievi</p>	<p>Documento contenente le operazioni su cui il Comitato Parti Correlate o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o abbiano formulato rilievi</p>	<p>Almeno annuale</p>	<p>Affari Societari</p>	<p>Assemblea</p>
---	---	-----------------------	-------------------------	------------------

11. ADEMPIMENTI RIGUARDANTI I PRESTITI CONCESSI ALLE PARTI CORRELATE RILEVANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

L'art. 88 della Direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), prevede che *"i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta"*, prescrivendo a tal fine di utilizzare una specifica definizione di parte correlata.

La Banca deve pertanto assicurare il rispetto della menzionata disposizione nei rapporti di credito riguardanti i componenti dell'organo di gestione, intendendo per tali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Banca nonché nei confronti dei soggetti agli stessi connessi.

In particolare, si considerano connessi ai componenti dell'organo di gestione ai fini di tale disposizione:

- il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro dell'organo di gestione (stretto familiare);
- un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o un suo stretto familiare di cui alla lettera a):
 - detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;
 - occupa posizioni dirigenziali o è membro dell'organo di gestione.

Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto da tale disposizione, la Banca adotta le seguenti definizioni:

- i "componenti dell'organo di gestione" vengono a coincidere con la definizione di "esponenti aziendali" di cui al "Glossario";
- il perimetro dei soggetti connessi ai componenti dell'organo di gestione risulta essere così composto:
 - Coniuge/Convivente more uxorio/partner registrato ai sensi del diritto nazionale;
 - Figlio (sia minorenni che maggiorenne) dell'esponente aziendale;
 - Genitore dell'esponente aziendale;
 - Società o impresa costituita anche in forma non societaria in cui l'esponente aziendale detiene una partecipazione >10%;
 - Società o impresa costituita anche in forma non societaria in cui lo stretto familiare detiene una partecipazione >10%;
 - Società o impresa costituita anche in forma non societaria nelle quali l'esponente aziendale occupa posizioni dirigenziali o ricopre l'incarico di amministratore o sindaco;
 - Società costituita anche in forma non societaria nelle quali lo stretto familiare occupa posizioni dirigenziali o ricopre l'incarico di amministratore o sindaco.

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di Vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti con i soggetti indicati dovranno essere resi disponibili dai Crediti al fine di fornire evidenza con tempestività all'Autorità di Vigilanza.

A tal fine, è istituito nel sistema informativo il Registro CRDV (per esteso: "Registro parti correlate ai sensi dell'art. 88 della Direttiva 2013/36"), che viene utilizzato per censire i soggetti di cui sopra.

12. ALTRI DIPENDENTI E COLLABORATORI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI

Posto che potenziali rischi di conflitti di interessi, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, collocati a diversi livelli gerarchico-funzionali, la Banca presidia le operazioni in cui tali dipendenti e collaboratori aziendali, diversi dalle Parti Correlate e dai soggetti a queste connessi, possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

A tal fine, il perimetro di soggetti da prendere in considerazione coincide con il c.d. "personale più rilevante" individuato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

A tal fine, è istituito nel sistema informativo il Registro PPR (per esteso: "Registro Personale più Rilevante"), che viene utilizzato per censire i soggetti identificati come personale più rilevante ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e di incentivazione.

Coerentemente alle responsabilità connesse alla gestione delle politiche di remunerazione, Gestione Risorse Umane, individua il personale come sopra identificato e si impegna a tenerlo costantemente aggiornato nel caso intervengano modifiche. Le informazioni sul perimetro del Personale Più Rilevante sono condivise con L'U.O. Anagrafe e Affari Societari per quanto di competenza per il censimento nel sistema informativo.

Gestione Risorse Umane provvede inoltre a comunicare a tali soggetti l'avvenuta identificazione nell'ambito del Personale Più Rilevante e ad informare gli stessi circa gli obblighi previsti dal presente paragrafo.

Oltre ad eventuali presidi previsti all'interno della regolamentazione interna (es. Codice Etico, Regolamento Disciplinare, Politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse), i soggetti rientranti in tale perimetro sono tenuti a dichiarare le situazioni di interesse nelle operazioni che li coinvolgono secondo le modalità individuate nella Politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

Qualora il soggetto in conflitto di interesse abbia potere deliberativo o autorizzativo dell'operazione, esso deve astenersi dal compiere l'operazione rimettendo la decisione al livello gerarchico superiore.

Ove non rientranti già nell'ambito delle Operazioni con Soggetti Collegati, le situazioni di interesse del Personale Più Rilevante che siano state oggetto di dichiarazione e quelle che abbiano dato luogo ad astensione devono essere archiviate e rendicontate con le modalità e nelle tempistiche previste dalla Politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

SEZIONE II: OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (ART. 136 T.U.B.)

1. PREMESSA

L'art. 136, TUB, stabilisce che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

La violazione di tale divieto è punita con la sanzione della reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 206 a Euro 2.066.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

La previsione dell'art. 136 TUB riguarda dal punto di vista soggettivo, tutti gli Esponenti Aziendali della Banca, secondo le precisazioni riportate nel "Glossario".

Il divieto e la procedura per la sua rimozione valgono anche in tutti i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più Esponenti Aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti Esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'Esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale l'Esponente sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'Esponente sia unico azionista.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società, diverse da quelle sopra indicate, si ritiene applicabile l'art. 136 del T.U.B. ove l'Esponente Aziendale abbia nella società contraente una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del T.U.B..

Nel caso di finanziamenti a favore di società non controllate e/o nelle quali gli Esponenti Aziendali rivestano le cariche di amministratore o di sindaco, si ritiene che la mera coincidenza di cariche, ovvero la mera detenzione da parte di detti Esponenti di una partecipazione di minoranza nella società finanziata, non dia luogo, di per sé, all'applicazione dell'art. 136 del T.U.B., ferma comunque la possibile ricorrenza, da valutare caso per caso, di un interesse ex art. 2391 c.c. (ed eventualmente ex art. 53.4 del T.U.B. laddove l'interesse sia valutato come confliggente).

La disciplina in questione, inoltre, si applica in relazione alle obbligazioni "indirette", per tali intendendosi le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica o giuridica — diverso dall'Esponente Aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

In particolare, nell'ottica di pieno rispetto dello spirito della norma, sono sempre inclusi nell'ambito di applicazione della norma le obbligazioni assunte dalla Banca con soggetti legati all'Esponente Aziendale da rapporti di parentela o coniugio (figli, coniuge, convivente more uxorio e relativi figli).

Tali fattispecie sono quindi oggetto di dichiarazione preventiva da parte dell'Esponente Aziendale nell'ambito delle informazioni raccolte per il popolamento dei Registri, secondo le modalità disciplinate al par. 6 della Sezione I.

Al di fuori di questi casi, spetta al Consiglio di Amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una "obbligazione indiretta" dell'Esponente medesimo. L'accertamento va condotto con l'astensione dell'Esponente che si presume coinvolto.

Gli Esponenti Aziendali sono tenuti a dichiarare i soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma contestualmente alla nomina, e poi confermare la dichiarazione resa con periodicità almeno annuale. In caso di modifica della situazione rispetto a quanto dichiarato, sarà obbligo degli Esponenti informare tempestivamente Affari Societari per l'aggiornamento della propria dichiarazione.

Deve essere assicurato il coordinamento con le informazioni raccolte e mappate ai sensi della disciplina sulle operazioni con soggetti collegati (Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013).

3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Dal punto di vista oggettivo, la disciplina dell'art. 136 T.U.B. si applica a tutte le obbligazioni, finanziarie e non finanziarie, contratte dagli Esponenti Aziendali con la Banca, rispetto alle quali sussiste anche solo in astratto la possibilità di conflitto con l'interesse della Banca.

Non rientrano, quindi, nell'applicazione della norma i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli Esponenti Aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

A tal fine si fa riferimento alle condizioni tempo per tempo pubblicizzate nei fogli informativi dei relativi servizi.

Nella disciplina prevista dall'art. 136 T.U.B. sono ricompresi gli incarichi professionali. Motivi di opportunità consigliano in ogni caso di evitare l'affidamento (diretto o indiretto) in forma sistematica ed esclusiva agli Esponenti Aziendali di incarichi professionali, in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi dell'Esponente con gli interessi aziendali.

La procedura di cui all'art. 136 T.U.B. trova applicazione per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni ecc.) anche nei seguenti casi:

- finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse Esponente;
- obbligazioni assunte da Esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca.

4. PROCEDURA DELIBERATIVA

In presenza di un'operazione che ricada nell'ambito di applicazione della norma secondo quanto sopra rappresentato, essa può essere approvata soltanto con il voto favorevole di tutti i componenti presenti del Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessato ed il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Resta ferma la possibilità che un soggetto delegato (collegiale o monocratico) possa deliberare operazioni di fido, compravendite e obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti di Esponenti Aziendali della Banca ma la decisione di delega, assunta nel rispetto dell'iter indicato dall'art. 136 TUB, dovrà essere circostanziata relativamente al tipo, importo e caratteristiche dell'operazione delegata ed assunta in relazione al singolo Esponente Aziendale interessato. Delle decisioni assunte in esercizio della delega deve essere data appropriata rendicontazione almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

L'unanimità prescritta dall'art. 136 T.U.B. non è condizionata alla presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione - salvo

quella dell'interessato - votino a favore dell'operazione. Nella verbalizzazione deve risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni suindicate.

Per quanto concerne l'approvazione del Collegio Sindacale, quando per qualsiasi motivo uno dei componenti non abbia presenziato alla seduta del Consiglio di Amministrazione nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti e va fatta constare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il diverso soggetto da questi delegato, è tenuto ad interessare il membro del Collegio Sindacale assente dell'operazione soggetta ad approvazione, fornendogli ogni elemento utile e necessario ai fini della relativa decisione.

Resta esclusa, sino a quando tale approvazione non sia intervenuta, la possibilità di dare corso alle operazioni in parola, anche quando ne ricorrano gli altri presupposti.

Pertanto, il sindaco interessato a contrarre un'obbligazione con la Banca non deve esprimere il proprio voto in occasione della deliberazione sull'operazione medesima.

Per quanto attiene alla disciplina applicabile alle operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione delle procedure deliberative per Operazioni con Soggetti Collegati si rimanda al par. 7 della Sezione I.

SEZIONE III: INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2391 C.C. E ART. 53.4 T.U.B.)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 2391, cod. civ., l'amministratore "deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata".

Per "interesse" deve intendersi qualunque utilità, attuale o potenziale ed anche di natura non strettamente patrimoniale, che l'amministratore possa trarre dalla deliberazione.

Ai fini dell'art. 2391, cod. civ., rileva l'interesse dell'amministratore non solo quando lo stesso sia in conflitto con l'interesse sociale ma anche quando l'interesse sia neutro o addirittura conforme.

La violazione comporta le sanzioni penali previste dall'art. 2629-bis, cod. civ., per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal primo comma dell'art. 2391, cod. civ., quando dalla violazione derivino danni alla società o a terzi.

Ai sensi dell'art. 53.4 T.U.B., invece, gli amministratori, fermi restando gli obblighi di *disclosure* previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

2. PROCEDURA DELIBERATIVA

Nei casi di interesse ex art. 2391 c.c., l'amministratore deve fornire informativa agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Banca in ordine al compimento dell'operazione.

Inoltre, in relazione ad operazioni in cui l'amministratore abbia un interesse in conflitto con quello della Banca, l'art. 53.4 T.U.B. ha introdotto l'obbligo di astensione dell'amministratore interessato.

In particolare, l'art. 53.4 T.U.B., prevede che – fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, cod. civ. – gli amministratori debbano astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

La violazione di tale obbligo è sanzionata in via amministrativa a norma dell'art. 144-sexies, TUB.

Qualora la competenza deliberativa sia delegata a un amministratore, il soggetto delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione e ad astenersi dal compiere l'atto qualora sia portatore di un interesse.

In caso di delega ad un organo collegiale, la competenza può rimanere in capo all'organo delegato, nel rispetto delle previsioni degli artt. 2391 c.c. e 53.4 T.U.B.

L'organo delegato è tenuto ad investire il Consiglio di Amministrazione qualora lo stesso – a causa dell'eventuale astensione di più amministratori interessati – non sia in condizioni di esprimere la maggioranza dei voti richiesti.

In caso di operazioni delegate a soggetti diversi da un amministratore, l'eventuale esistenza di un interesse rilevante di un componente del Consiglio di Amministrazione non comporta l'attrazione dell'operazione alla competenza deliberativa del Consiglio stesso.

Rimangono fermi i presidi previsti dalla Politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

ALLEGATO 1: QUADRO DI SINTESI DEGLI ITER APPROVATIVI

Si riporta nel seguito il quadro sinottico degli iter deliberativi descritti nella presente Politica al fine di agevolarne la visione d'insieme. Si fa rimando in ogni caso ai dettagli presenti nelle precedenti sezioni per i dovuti approfondimenti.

A. Operazioni NON esenti

				Iter Istruttorio		Iter Deliberativo			
	Tipo operazione	Interessi significativi altre parti corr.	Rilevanza	Verifica Limiti Prudenziali	Coinvolgimento nelle trattative del CCRS	Informativa preventiva al CCRS	Parere preventivo CCRS (con convocazione)	Parere preventivo del Collegio Sindacale	Organo deliberante
Operazioni NON esenti	Operazioni ex art. 136 TUB	n.a.	Minore	✓ (Se anche Soggetti Collegati)	x	✓ (salvo che l'operazione benefici di una esenzione di cui sotto)	x	✓ (cfr. Organo deliberante)	CdA all'unanimità, con l'esclusione del voto del soggetto interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale
			Maggiore		✓ (salvo che l'operazione benefici di una esenzione di cui sotto)				
	Operazioni con Soggetti Collegati senza esenzioni	n.a.	Minore	✓	x	✓	✓ Parere non vincolante	x	AD nei limiti del vigente sistema delle deleghe
			Maggiore		✓		✓ Parere vincolante	✓ Solo in caso di parere negativo o condizionato del CCRS	CdA

B. Operazioni con esenzioni parziali

				Iter Istruttorio		Iter Deliberativo			
Tipo operazione	Interessi significativi altre parti corr.	Rilevanza	Verifica Limiti Prudenziali	Coinvolgimento nelle trattative del CCRS	Informativa preventiva al CCRS	Parere preventivo CCRS (con convocazione)	Parere preventivo del Collegio Sindacale	Organo deliberante	
Operazioni con esenzioni parziali	Operazioni di importo esiguo	n.a.	n.a.	✓	x	x	x	Soggetto competente, in base al vigente sistema delle deleghe	
	Operazioni ordinarie	n.a.	Minore	✓	x	x	x	Soggetto competente, in base al vigente sistema delle deleghe	
	Operazioni concluse con Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario o con società collegate e/o società sottoposte a influenza notevole	No	Minore	✓	x	x	x	x	Soggetto competente, in base al vigente sistema delle deleghe
		Sì				✓	Parere non vincolante		AD nei limiti del vigente sistema delle deleghe
No	Maggiore	✓	x	x	x	x	Soggetto competente, in base al vigente sistema delle deleghe		

Tipo operazione	Interessi significativi altre parti corr.	Rilevanza	Verifica Limiti Prudenziali	Iter Istruttorio		Iter Deliberativo		Organo deliberante
				Coinvolgimento nelle trattative del CCRS	Informativa preventiva al CCRS	Parere preventivo CCRS (con convocazione)	Parere preventivo del Collegio Sindacale	
	Sì		✓	✓	✓	✓ Parere vincolante	✓ Solo in caso di parere negativo o condizionato del CCRS	CdA
Operazioni svolte con Parti Correlate ex art. 88 CRD V, salvo che queste siano comunque ricomprese in altre categorie del Perimetro Unico	n.a.	n.a.	x	x	x	x	x	Soggetto competente, in base al vigente sistema delle deleghe*
Operazioni poste in essere in attuazione di delibere quadro adottate ai sensi della Politica	n.a.	n.a.	✓	x	x	x	x	Soggetto competente, in base al vigente sistema delle deleghe

*Salvo che non rientri nel perimetro delle Operazioni con Soggetti Collegati

C. Operazioni escluse

		Iter Istruttorio		Iter Deliberativo			
	Tipo operazione	Verifica Limiti Prudenziali	Coinvolgimento nelle trattative del CCRS	Informativa preventiva al CCRS	Parere preventivo del CCRS	Parere preventivo del Collegio Sindacale	Organo deliberante
Operazioni escluse	Operazioni con/tra componenti del Gruppo Bancario quando intercorre un rapporto di controllo totalitario a condizione che nell'operazione	x	x	x	x	x	Soggetto competente, in base al vigente sistema delle deleghe
	Operazioni relative alla remunerazione degli Esponenti Aziendali effettuate in conformità alla norma applicabile in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione	x	x	x	x	x	Soggetto competente sulla base delle vigenti Politiche di remunerazione e incentivazione
	Operazioni di trasferimento infragruppo fondi o collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità	x	x	x	x	x	Soggetto competente, in base al vigente sistema delle deleghe
	Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza	x	x	x	x	x	x

www.cherrybank.it